

**N. 00964/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01812/2013 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2013, proposto da:
-OMISSIS-in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trebeschi, Umberto
Fantigrossi, con domicilio eletto presso Umberto Fantigrossi in Milano, corso
Italia, 7; -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Fantigrossi,
Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso Umberto Fantigrossi in
Milano, corso Italia, 7;

contro

Comune di Pavia, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Nadile, con domicilio
eletto presso la Segreteria del Tar;

nei confronti di

Azienda Sanitaria Locale Della Provincia Di Pavia, rappresentato e difeso
dall'avv. Mauro Casarini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
Regione Lombardia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota 8.5.2013 n. 17785 del dirigente del settore servizi sociali ed abitativi del Comune di Pavia;

della nota 19.04.2013 n. 31586 del direttore sociale dell'ASL di Pavia;
risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pavia e di Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad un primo esame la domanda cautelare sia fondata in quanto:

- nel giudizio sulla scelta della struttura, prevale la tutela della salute dell'ammalato, rispetto alla patologia risultante dalla documentazione;
- l'inserimento in una Comunità Socio Sanitaria per disabili deve ritenersi trattamento sanitario e sociale idoneo, se produce effetti positivi per la salute dell'ammalato, come risulta allo stato dagli atti;
- il Comune deve quindi farsi carico della parte delle spese di tipo socio assistenziale che grava sull'ente pubblico, potendo rivalersi, anche mediante idonea azione giudiziaria, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale per quanto riguarda le patologie sanitarie e salvo il contributo

privato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende la nota del dirigente del settore servizi sociali ed abitativi del Comune di Pavia;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 giugno 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)